

**PARTO IN ANONIMATO**

La presenza di condizioni di estrema difficoltà o fragilità sociale, economica, affettiva o psicologica richiedono un'attenzione ed un sostegno ancora maggiori nei confronti della donna in gravidanza, non solo per assicurare un'adeguata tutela a lei e al nascituro, ma anche per aiutarle a decidere in maniera libera, consapevole e responsabile.

Possono tuttavia verificarsi delle situazioni in cui la mamma decida, per ragioni diverse e non modificabili, di non riconoscere il suo bambino. La legge Italiana consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell'ospedale in cui è nato affinché sia assicurata **l'assistenza, l'adottabilità e la sua tutela giuridica.**

In questi casi è necessario garantire la massima riservatezza e mettere in atto interventi adeguati ed efficaci a tutela dell'anonimato, come previsto dal **DPR 396/2000, art.30, comma 2.**

Il nome della madre rimane quindi segreto e nell'atto di nascita del bambino viene scritto "nato da donna che non consente di essere nominata". Dopo la nascita la donna e il neonato non riconosciuto vengono considerati dalla legge come due entità distinte, ognuno con specifici diritti.

**Disposizioni di legge**

Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della maternità.

Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come "persona", cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all'identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.

Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, nell'attuazione dei suoi diritti fondamentali. La dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell'atto di nascita, e quindi l'identità anagrafica, l'acquisizione del nome e la cittadinanza.

Se la madre vuole restare nell'anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall'ostetrica. "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata" ([DPR 396/2000, art. 30](#), comma 1).

**L'adozione del bambino non riconosciuto**

L'immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette l'apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un'idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il

**PARTO IN ANONIMATO**

diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.

Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all'autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.

**Casi particolari**

La madre con particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento. In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nei quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino. Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d'ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre.

**Limiti al diritto di accesso delle informazioni**

L'art. 28 della [Legge 2001 n. 149](#), aderendo a un obbligo derivante dalla [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989](#) (art. 7) e della [Convenzione de L'Aja sull'adozione internazionale del 1993](#) (art. 30), ha introdotto anche in Italia, dopo molte polemiche, il diritto dell'adottato di accedere, a certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni concernenti l'identità dei suoi genitori biologici.

Tuttavia, l'accesso a quelle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. (Legge 2001 n. 149, art. 24 comma 7 - "L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo").

Pertanto, il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell'anonimato.